

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 535

- 18.9.2019

n. 207671 P.G.

OGGETTO: Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile - Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico. Patto di collaborazione per la gestione e la fruizione - attraverso attività sportive, ricreative e manutentive - delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo tra il Comune e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia è proprietario di alcune aree (ex bacini di escavazione) che sono state riqualificate a scopo naturalistico e fruitivo quali l'ex ATE 23 e l'ex ATE 20 e che sono già fruibili dalla popolazione;
- che il Comune ha in corso ulteriori acquisizioni e progettazioni relativamente ad altri ambiti (es. ex ATE 19 e altri) al fine di restituire anche questi all'uso pubblico;
- che le aree di cui sopra necessitano di essere valorizzate anche mediante la presenza di attività non in contrasto con la destinazione e utilizzazione accorta dell'area del Parco delle Cave;
- che con propria deliberazione in data 24.4.2019 n. 226 e n. 93833 P.G. ha approvato lo schema di patto di collaborazione complesso per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo;
- che lo schema di Patto di collaborazione complesso e relativo avviso sono stati pubblicati sul sito del Comune di Brescia fino al 31 maggio 2019;
- che in data 31.5.2019 con nota P.G. n.122224/2019 è pervenuta la richiesta di adesione al Patto di Collaborazione complesso, da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia, ritenuta compatibile con le finalità del Patto;

- che il soggetto richiedente può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art 2 c.1 lett.c) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28.7.2016;

Visto il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" e in particolare l'art. 5 e l'art. 2 comma 1 lett. c);

Preso atto che le attività proposte dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia, quali la promozione della pratica sportiva, la fruizione, la custodia ed il presidio delle aree comunali del Parco, al fine di promuovere il rispetto della natura e diffondere la passione degli sport all'aria aperta, risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) relativa alla *cura costante e continuativa* ed all'art. 6 comma 1 lett. d) relativa alla *gestione condivisa costante e continuativa* del citato Regolamento;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia, a mezzo della sottoscrizione del patto di collaborazione in allegato;

Dato atto

- che la proposta di patto, nonché il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, saranno oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Brescia per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;
- che la propria deliberazione in data 24.4.2019 n. 226 e n. 93833 P.G. di approvazione dello schema di patto di collaborazione complesso ha individuato, quale responsabile dell'iter di approvazione e di stipula del patto di collaborazione in oggetto il Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico;

Richiamato in proposito l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data . .2019 dal Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare il patto di collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia per la gestione e la fruizione - attraverso attività sportive, ricreative e manutentive - delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Brescia per 7 giorni;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 18.9.2019

N. 535

GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL PARCO LOCALE D'INTERESSE
SOVRACOMUNALE DELLE CAVE DI BUFFALORA E DI SAN POLO
NELL'AMBITO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 226 DEL 24.04.2019 N. 93833 P.G

PATTO DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE AREE DEL PARCO ATTRAVERSO VERSO
ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E MANUTENTIVE

In Brescia, addì

tra

COMUNE DI BRESCIA

rappresentato

dal dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e Direttore, pro tempore, del Parco delle Cave

dott. Agr. Graziano Lazzaroni,

domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

E

Associazione Sportiva Dilettantistica

CANOA CLUB BRESCIA

rappresentata

dal presidente Sig.

domiciliato per le funzioni presso

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Premesse

- a) il Comune di Brescia è proprietario di alcune aree (ex bacini di escavazione) riqualificate a scopo naturalistico e fruitivo quali l'ex ATE 23 e l'ex ATE 20, già fruibili dalla popolazione ed ha in corso ulteriori progettazioni relativamente ad altri ambiti (es. ex ATE 19 e altri) al fine di restituire anche questi all'uso pubblico;
- b) tali aree rientrano nel "Parco delle Cave", riconosciuto come PLIS con decreto della Provincia di Brescia n.97 del 8/5/2018, avente vocazione naturalistica, ricreativa, didattica e sportiva leggera (come individuata dal PGT);
- c) le aree delle ex cave risultano agibili (ex Ate 20 e Ate 23) per l'apertura al pubblico e, in data 15/06/2018, il Settore Polizia Locale per ragioni di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità delle persone fruitrici del parco ha definito con ordinanza n.115985 alcune regole di condotta;
- d) le aree di cui sopra necessitano di essere valorizzate anche mediante la presenza di attività non in contrasto con la destinazione e utilizzazione accorta dell'area del Parco delle Cave;

- e) con deliberazione G.C. n. 226 del 24.04.2019 n. 93833 P.G. è stato approvato lo schema di *"Patto di collaborazione complesso per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà comunale nell'ambito del parco locale di interesse sovracomunale delle cave di Buffalora e di San Polo"*
- f) ai sensi dell'art. 1 del Patto di cui sopra, Enti, Associazioni e Privati, previa richiesta a seguito di pubblicizzazione del patto, possono aderire mediante apporti contributivi e/o mediante svolgimento di attività/sviluppo di progetti purché inerenti alle tematiche dell'accordo stesso e mediante intesa tra le parti sancita da uno specifico patto di collaborazione dedicato;
- g) il Patto di collaborazione di cui sopra e relativo avviso sono stati pubblicati sul sito del Comune di Brescia fino al 31.5.2019;
- h) in data 31/5/2019 con nota PG. n. 122224/2019 è pervenuta la richiesta di adesione al Patto di Collaborazione complesso, da parte dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia, la quale è stata ritenuta compatibile con le finalità del Patto;
- i) il soggetto richiedente può identificarsi nei "cittadini attivi" di cui all'art 2 c.1 lett.c) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28.7.2016;

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Obiettivi dell'adesione al Patto di Collaborazione Complesso

- 1 Il presente accordo di adesione al Patto di Collaborazione Complesso, ha come obiettivo quello di incentivare la fruibilità pubblica e garantire la cura e custodia di parte:
DELLA EX CAVA NUOVA BETON ATE 19 SITA IN VIA FUSERA ED INSERITA NEL PARCO DELLE CAVE, mediante la disponibilità all'utilizzo e la manutenzione di alcune aree della cava stessa
- 2 In particolare l'accordo, mediante il contributo volontario degli associati, persegue azioni di:
 - promozione della pratica sportiva (canoa e Kajak);
 - custodia e presidio delle aree comunali del Parco con l'utilizzo dello spazio lacustre per lo svolgimento della pratica sportiva, mediante la presenza costante e continuativa;
 - compresenza di attività nell'area del Parco, al fine di promuovere il rispetto della natura e diffondere la passione degli sport remieri alla cittadinanza.

Art. 2 – Durata

- 1 Il presente patto di adesione avrà durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e si concluderà alla scadenza.
- 2 Lo stesso potrà essere rinnovato a mezzo di nuovo patto di collaborazione.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci impegni

- 1 L'accordo di adesione si pone l'obiettivo di gestire alcune aree al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini garantendone anche il presidio e la sicurezza.
- 2 A tal scopo l'Associazione:
 - a) accetta le disposizioni del Patto di collaborazione complesso che forma parte integrante del presente Patto dedicato, operando fattivamente per l'adempimento degli obiettivi del Patto;
 - b) svolge attività in linea con gli obiettivi di cui all'art 1, con attenzione all'attività di avviamento alla pratica sportiva rivolte ai giovani ed alle scuole, promuovendo titolo gratuito la pratica sportiva della canoa rivolta ai diversamente abili (paracanoa);

- c) concorda con il Comune i tempi e le modalità per le attività promozionali rivolte alla cittadinanza, che in prima attuazione del patto potrebbero essere di almeno due giornate all'anno e per le visite scolastiche. Tali attività dovranno essere compatibili con la destinazione pubblica dell'area;
- d) si dota di attrezzature per il pronto soccorso;
- e) stipula, se sprovvista, idonea polizza assicurativa; in ogni caso esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai propri associati nello svolgimento delle attività di cui trattasi nel presente accordo;
- f) garantisce la massima trasparenza sulle modalità di eventuali raccolte fondi tesi alla cura, gestione condivisa dei beni oggetto del presente patto, sulla destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale;
- g) accede all'area antistante lo specchio d'acqua assegnato esclusivamente con i mezzi necessari alla movimentazione delle canoe (carrelli, mezzi meccanici) e per il tempo strettamente necessario a tale movimentazione;
- h) definisce d'intesa con il Comune le azioni per evitare e prevenire le eventuali interferenze tra le proprie attività e le lavorazioni di manutenzione del parco e/o di realizzazione di future opere;
- i) collabora con le altre Associazioni per le attività di promozione sportiva che insisteranno sulla medesima area. In particolare le attività dovranno essere coordinate con l'A.S.D. Canottieri Brescia già sottoscrittore di precedente patto;
- j) fruisce e presidia l'area assegnata individuata catastalmente nella particella n. 121 del Foglio 277 N.C.T., nello spazio temporale durante il quale si svolgono le attività sportive tramite segnalazione agli organi competenti di eventuali attività anomale;
- k) rimuove a proprie spese entro l'inizio dei lavori di riqualificazione di cui all'art. 5 comma 2 o entro 30 giorni dalla scadenza del presente patto di collaborazione le eventuali strutture (es. rastrelliere per deposito canoe o altre strutture) installate solo previa autorizzazione dell'Ente;

3 L'Associazione effettua le seguenti attività di manutenzione

- a) manutenzione con sfalcio e decespugliamento e pulizia dell'area verde di cui al Foglio NCT 277 particella n. 121;
- b) mantenimento dell'area adiacente allo specchio d'acqua garantendo un buono stato di conservazione e di decoro della stessa

come da scheda tecnica allegata.

Le attività di manutenzione saranno effettuate in collaborazione con le altre associazioni che occupano il medesimo territorio.

4 Il Comune:

- a) autorizza espressamente l'utilizzo e l'introduzione di canoe nello specchio d'acqua relativo, in deroga all'ordinanza P.G. n.115985 del 15/6/2018, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, ai tesserati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia che, in quanto tali sono coperti da idonea polizza assicurativa;
- b) consente l'introduzione di mezzi necessari alla movimentazione delle canoe (carrelli, mezzi meccanici) per il tempo strettamente necessario a tale movimentazione, nonché consente l'installazione di eventuali rastrelliere per deposito canoe, previa richiesta scritta.

Art. 4 - Fruizione collettiva

- 1 Il presidio e la promozione dell'attività sportiva dovrà consentire una fruizione più accessibile e sicura di questa porzione del Parco delle Cave, da parte della cittadinanza.

- 2 Resta ferma la destinazione attuale dell'area a parco pubblico.

Art. 5 – Occupazione suolo pubblico

- 1 Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h) vigente *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del *Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani*, il Comune concede in uso gratuito, ma non esclusivo, l'area di seguito indicata:
 - un'area dedicata alla posa di rastrelliere e per l'approdo delle canoe di cui al Foglio 277 particella 121, per la fruizione sportiva;
 - una porzione di lago per le attività remiere non ad uso esclusivo, da condividere con le altre associazioni che fruiscono dell'area;
- 2 Si precisa che essendo l'ATE 19 oggetto di un progetto di un progetto di riordino e riqualificazione delle sponde, l'occupazione avrà durata sino all'inizio dei suddetti lavori
- 3 La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altre associazioni con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche. L'utilizzo condiviso dovrà essere concordato tra i soggetti utilizzatori.

3 Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

- 1 Il soggetto partecipante al presente Patto non può realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 2 La realizzazione degli interventi previsti nel presente patto e la loro programmazione annuale è comunque subordinata
 - all'approvazione preventiva da parte del Comitato di gestione, acquisito il parere del comitato scientifico;
 - al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici;
 - all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza.La spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Associazione.
- 3 Il partecipante al Patto deve presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività statutarie oltre a quelle di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
- 4 Il partecipante al Patto risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. Garantisce inoltre, ai fini degli obblighi in materia di sicurezza, per i propri affiliati e/o operatori che operino per essa nell'adempimento del presente patto di collaborazione garantisce che i medesimi saranno forniti dei necessari dispositivi individuali di prevenzione e rimane responsabile per la loro incolumità.
- 4 5 Il partecipante al Patto assume ai sensi dell'art 2051 del Codice civile, la qualità di custode dei beni oggetto del presente patto nel periodo di tempo in cui è presente con le proprie attività sull'area

Art. 7 – Monitoraggio e rendicontazione

- 1 Con cadenza annuale il partecipante al presente Patto deve produrre un report riguardante le attività manutentive e sportive eseguite nel corso dell'anno, nonché le risorse umane impiegate, a rendicontazione di quanto eseguito.
Il Comitato di gestione, verificherà nel corso della durata del patto la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente patto di collaborazione.

- 5 La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19 c 3 del del *Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani*

Art. 8 - Conclusione della collaborazione, diritti

- 1 Nel caso in cui il partecipante al presente Patto e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
- 2 Si richiamano per il presente accordo di adesione le disposizioni di cui all'art. 7 dello schema di Patto di Collaborazione Complesso "Recesso e revoca del Patto". Sono fatti salvi i motivi di recesso di cui alla normativa vigente.

Art. 9 – Modifiche agli interventi concordati

- 1 Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere validati dal Comitato di Gestione e formalizzati tra le parti con nota scritta in appendice al presente accordo.

Art. 10 – Referenti del patto di adesione

- 1 Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Patto di adesione l'Associazione individua nelle persone dei Sig.ri

..... (Supervisore)

..... (sostituto)

dell'Associazione stessa il referente (Supervisore) ed il sostituto che si interfacerà con il Comitato di Gestione e, se del caso, con il Comitato Scientifico.

Art 11 – Vigenza del patto di adesione

- 1 Il presente patto sarà efficace dalla stipula dello stesso effettuata per scrittura privata

Art 12 – Clausola finale

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al citato *Patto di collaborazione complesso per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà comunale nell'ambito del parco locale di interesse sovracomunale delle cave di Buffalora e di San Polo*, nonché, per quanto compatibile, al citato *Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani*.

Allegati:

- a) Schema di Patto di Collaborazione Complesso approvato con deliberazione G.C. n. 226 del 24.04.2019 n. 93833 P.G;
- b) Scheda tecnica

Per il Comune di Brescia
Il Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni

**Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Canoa Club Brescia**

.....
Sig.
